

**Oggetto:** riscontro richiesta parere prot. n. 2024/01450/CN/I del 22/01/2024 – status Socie II.VV. e diritti elettorali attivi e passivi

**Croce Rossa Italiana  
Comitato Nazionale  
Il Presidente**



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

Alla c.a. Ispettrice Nazionale Corpo delle II.VV.  
e p.c. Consiglio Direttivo Nazionale  
Segretario Generale  
U.O. Supporto ai Corpi Ausiliari alle FF.AA.  
U.O. Affari Generali, Terzo settore e  
Segreteria Tecnica  
U.O. Legale

*Gentilissima Ispettrice Nazionale,*

con riguardo al quesito in oggetto, si rappresentano di seguito le delucidazioni richieste.

L'articolo 11 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – così come da ultimo modificato nel corso dell'Assemblea Nazionale del 14 ottobre u.s. con delibera n. 2/2023 – stabilisce che i **Soci della CRI, c.d. Soci Volontari**, sono persone fisiche che **svolgono in maniera regolare e continuativa un'attività di volontariato** per la Croce Rossa Italiana e ne eleggono gli organi statutariamente previsti. Essi entrano a far parte dell'Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale.

Un *genus* a parte è rappresentato dagli appartenenti agli organismi volontaristici ausiliari delle FF.AA. della Croce Rossa Italiana: il **Corpo militare volontario CRI** ed il **Corpo delle Infermiere Volontarie CRI**, soggetti non solo alla vigente disciplina statutaria e regolamentare, ma anche ad ulteriori fonti legislative. Nello specifico, regolano i Corpi ausiliari il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*) ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*). A norma dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto dell'Associazione, **gli appartenenti ai predetti Corpi rientrano nella predetta categoria dei Soci CRI, purché abbiano frequentato un corso di formazione organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale e siano in regola con il versamento delle quote associative**. Peraltro, anche l'articolo 3, comma 4, lett. c) del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari CRI stabilisce come la frequenza ed il superamento di detto corso di formazione sia condizione imprescindibile per l'iscrizione ai corsi per Infermiera Volontaria CRI.

A completamento della disciplina associativa sopra delineata sovviene la normativa applicabile di natura pubblicistica e nella fattispecie:

- per quanto concerne il Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), esso all'articolo 1737 **stabilisce espressamente la necessità di essere "socio della Croce Rossa Italiana" per poter essere nominate Infermiere**; inoltre, l'articolo 1739, comma 1, lett. e) del medesimo decreto dispone la **cancellazione dai ruoli per quelle Infermiere che dovessero perdere la "qualità di socia della Croce Rossa Italiana a termini dello statuto dell'Associazione"**;
- con riferimento al d.lgs. 28 settembre 2012 n. 178, esso all'articolo 5 prevede che i componenti dei Corpi militari ausiliari **"sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione"**, precisando che è lo Statuto della CRI a regolare **"le modalità della loro appartenenza all'Associazione [...]** nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate", lasciando pertanto all'autonomia statutaria dell'ente la decisione su *quomodo* gli appartenenti ai Corpi debbano essere considerati Soci.

Croce Rossa Italiana  
Comitato Nazionale  
Il Presidente



Croce Rossa Italiana  
Organizzazione di Volontariato

Con riferimento ai **diritti elettorali attivi e passivi** - assunto che le Infermiere Volontarie della CRI precedentemente all'iscrizione al ruolo debbano completare il corso di formazione per Volontari CRI e versare la quota associativa annuale - occorre effettuare un'interpretazione combinata delle varie fonti d'interesse, che siano esse di rango legislativo, statutario o regolamentare:

- quanto al Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, l'articolo 24 comma 2 stabilisce che **"ciascun associato ha un voto"**. Sul punto è successivamente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021, che ha chiarito come nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali **"è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni associati [...] abbiano la pienezza dell'elettorato attivo"**;
- sotto il profilo delle norme statutarie, vi è in *primis* l'articolo 14, comma 5, dello Statuto dell'Associazione a determinare che le Infermiere Volontarie della CRI **"acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale"**. A completamento e chiarimento di tale articolato si evidenzia quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, dell'attuale Statuto tipo adottato dai Comitati territoriali CRI, ove - con riguardo all'aspetto della temporalità - è rappresentato che **"le Infermiere Volontarie della CRI acquisiscono la qualifica di Socio ed i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola o al momento del superamento dell'esame relativo al corso di formazione per Volontari CRI, se più favorevole, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale"**;
- infine, l'articolo 3, comma 2, lett. c) del Regolamento sull'elezione degli organi statuari della Croce Rossa Italiana afferma che **"gli appartenenti al Corpo Militare Volontario della C.R.I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo purché abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa e svolgano servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita, fermi restando i requisiti minimi di anzianità cui alle precedenti lettere a) e b) [cfr. tre mesi di iscrizione nel libro Soci]; il requisito della regolarità di servizio è certificato dal competente Centro di Mobilitazione"**.

Tanto premesso, si può ragionevolmente dedurre che **ai fini dell'esercizio dei diritti elettorali associativi** delle Infermiere Volontarie – indipendentemente della loro iscrizione al ruolo del Corpo **vi sia la chiara necessità di frequentare con esito positivo il corso di formazione per Volontari della CRI<sup>1</sup> e di versare la quota associativa annuale.** A tali requisiti – in virtù di un'interpretazione combinata delle norme richiamate e, dunque, dello *status* di Socie delle II.VV. – **semberebbe inoltre applicarsi anche quanto previsto in materia di svolgimento regolare e continuativo del servizio associativo.**

Con la speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

<sup>1</sup> cfr. articolo 3, comma 4, lett. c) del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari CRI